



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 24696/PROD.COMM.
Rif. prot. 22003 dd. 04/08/2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005
Problematiche interpretative

Trieste, 20 settembre 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Articolo 2, comma 1, lettere h), o), s) (esercizio di vicinato e DIA)

Si premette che in linea generale, dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, può configurarsi l'ipotesi che un esercizio di vendita, ubicato in una certa sede, disponga di locali destinati a mera superficie espositiva in una sede differente.

Fermo restando, in ogni caso, che nella superficie destinata a mera esposizione non deve esserci assolutamente accesso di pubblico e non deve avvenire alcun tipo di trattativa di compravendita (cfr. circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003, pag. 7), per quanto concerne specificatamente l'esercizio commerciale di vicinato, la denuncia ai fini dell'attivazione deve contenere, nel suo contenuto, anche la dichiarazione <<di aver rispettato le norme (...) relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare>>.

Nel caso di specie l'esercizio viene classificato nella planimetria come ufficio: si tratta pertanto di un approfondimento da effettuarsi con i competenti uffici

tecnici, non trattandosi di problematica rientrante nelle attribuzioni della Direzione scrivente.

Articoli 5, 39 e 72 (subingresso)

Sia l'articolo 39, sia l'articolo 72, al comma 1, sanciscono che i trasferimenti degli esercizi commerciali (vendita – somministrazione), *inter vivos* oppure *mortis causa*, sono soggetti a DIA e comportano di diritto il trasferimento a chi subentra, semprechè venga provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed *il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5*.

La regola generale prescrive quindi che chi subentra deve dimostrare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa di settore, con un'unica eccezione: il subingresso *mortis causa*, fondando tale fattispecie la *ratio* derogatoria sulla imprevedibilità dell'evento, in molti casi perfino improvviso, *ratio* che si giustifica inoltre sul fatto di consentire il proseguimento di un'attività economica senza interruzioni.

Ciò premesso, deve però esplicitarsi che le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 4, e 72, comma 4, vanno in ogni caso coordinate con le prescrizioni di cui al comma 1 degli articoli citati, in particolare laddove si prevede in capo al subentrante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, requisiti sia morali sia professionali.

Ne consegue che, se la deroga può valere *in toto* per quanto concerne i requisiti professionali (le disposizioni infatti prevedono dei limiti temporali ai fini della regolarizzazione in tal senso), con riferimento invece ai requisiti morali, non potrà mai essere consentita deroga alcuna, in quanto le prescrizioni inerenti i requisiti morali hanno valenza di ordine pubblico, essendo la loro finalità quella di evitare qualsivoglia apertura ad infiltrazioni malavitose tali da inquinare, anche temporaneamente, l'intero settore economico di che trattasi.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/